

DGPROF

Santi Delia

avvocato

avvocatosanti.delia.it



**Avv. Michele Bonetti
& Partners**

avvocatomichelebonetti.it


Messina-Roma, 17 marzo 2015

Via pec

gab@postacert.sanita.it
dgrups@postacert.sanita.it
AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it
sanita@certmail.regione.basilicata.it



Spett.le
MINISTERO DELLA SALUTE
Lungotevere Ripa, 1
00153, Roma



REGIONE BASILICATA
Viale Verrastro, 9
85100 Potenza

ASSESSORATO DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
PERSONA DELLA REGIONE BASILICATA
Viale Verrastro, 9
85100 Potenza

OGGETTO: notifica integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ricorso proposto dal Dott.ri Federica Calculli ed altri c/ Ministero della Salute ed altri (T.A.R. Lazio, n. 65/2015 R.G.).

I sottoscritti Avv. Santi Delia, Michele Bonetti e Giuseppe Pinelli, procuratori costituiti dei Dott.ri Federica Calculli ed altri nel giudizio indicato in oggetto, in forza dell'ordinanza n. 767/15

CHIEDONO

- la pubblicazione del sunto del ricorso allegato, sul sito web del Ministero della salute e della Lombardia;
- la pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi al corso di formazione triennale specialistica di medicina generale per il triennio 2014/2017;
- la pubblicazione dell'elenco dei soggetti collocatisi nella suddetta graduatoria prima del ricorrente che ha ottenuto il punteggio più basso;

Visto dal Tribunale

che si inviano in uno alla presente pec

In conformità all'ordine del T.A.R., si prescrive di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del sunto ricorso, dell'ordinanza e degli elenchi su indicati.

Si chiarisce che le modalità sopra indicate sono state dettate dal TAR con l'ordinanza n. 985/15 che per comodità si allega sempre nei confronti di codesta Regione e Ministero resa in fattispecie identica.

Avv. Santi Deia


F.to Avv. Michele Bonetti

F.to Avv. Giuseppe Pinelli

N. 00767/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00065/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 65 del 2015, proposto da:

Federica Calculli, Agostino Centonze, Vincenzo De Maio, Alfonso Della Corte, Lucia Elmo, Stefania Milione, Nicola Morea, Alessandro Morra, Gregorio Policastro, Alfredo Sapia, Filomena Sileo, Donato Alessandro Telesca, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Pinelli, Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Regione Basilicata, rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Bruno, con domicilio eletto presso Uff.Rappresent. Regione Basilicata in Roma, Via Nizza, 56;

nei confronti di

Valentina Tramutola, Valentina Millerosa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Basilicata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le doglianze prospettate avverso il D.M. del Ministero della Salute del 7.3.2006 nella parte in cui non è prevista un'unica graduatoria nazionale non appaiono suscettibili di favorevole esame atteso che il concorso de quo attiene alla materia della formazione professionale riservata alla competenza esclusiva delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

Considerato che la censura relativa all'omessa valutazione del quesito ritenuto errato dalla Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.M. citato non appare prima facie priva del prescritto fumus boni juris sicché si ravvisa la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei soggetti ammessi al corso in questione con indicazione nominativa degli stessi, nonché, indistintamente nei confronti di coloro collocatisi nella suddetta graduatoria prima del ricorrente che ha ottenuto il punteggio più basso, ordina ai ricorrenti di

procedere all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità in motivazione specificate entro 30 gg. dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza e di depositare il ricorso con la prova delle eseguite notificazioni, presso la segreteria del Tribunale entro i successivi 30 gg., decorrenti dalla scadenza del termine assegnato per integrare il contraddittorio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *quater*) rigetta in parte la proposta istanza cautelare per quanto riguarda l'impugnativa del D.M. Salute del 7.3.2006 e dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Rinvia le parti alla camera di consiglio del 19.5.2015 per l'ulteriore esame della proposta istanza cautelare anche per quanto concerne le spese della suddetta fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

GRADUATORIA DEGLI UOMINI DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

All. A

N°	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO	DATA LAUREA
1	ACALE MARIA RAFFAELLA	Potenza, 04.08.1988	90	31/10/2013
2	DI CIESCO CARMELA ANNA	Venosa (PZ), 30.05.1988	88	30/10/2013
3	MONACO VALENTINA	Venosa (PZ), 24.08.1988	88	25/07/2013
4	ROGLIANO VITO ANTONIO G.	Melito di Porto Salvo (PC), 20.12.1988	86	24/10/2013
5	CARDINALE DAMIANO	Tirichico (MT), 06.05.1985	87	17/10/2013
6	IANNONE MICHELA	Buonagida, (SA), 12.04.1989	86	16/10/2013
7	LODATO GIOVANNI	Rotopoggio (SA), 01.02.1988	85	26/10/2013
8	SAPONARA GIAMLUIGI	Salerno, 19.11.1989	84	16/07/2013
9	MANZUCCO GIOVANNI	Polta (SA), 18.08.1983	84	16/07/2013
10	GRIPPO CRISTINA	Salerno, 18.08.1989	84	16/07/2013
11	DI CHIARA ALESSANDRA	Polta (SA), 10.05.1984	83	17/07/2013
12	ROSA ROBERTA	Sapri (SA), 10.05.1984	83	16/10/2012
13	MASINI FRANCESCO	Tirichico (MT), 08.10.1987	83	16/10/2013
14	CROCCETTO FELICE	Napoli, 02.12.1988	82	16/10/2013
15	STASI MATTEO	Matera, 04.07.1988	82	27/09/2013
16	ARENA ALESSANDRO	Potenza, 01.05.1988	82	19/07/2013
17	VIZIELLO DAMIANO	Barj, 27.10.1988	81	23/10/2013
18	MAZZUCCA DANIELE	Maril, 21.09.1988	81	14/10/2013
19	VITUCCI ANNACHIARA	Maril, 11.02.1987	81	17/10/2012
20	TOSCANO CARMELA	Tirichico (MT), 01.04.1987	80	27/09/2013
21	LOPATRIELLO CARMEN	Chiaromonte (PZ), 11.04.1988	79	25/09/2013
22	CARDELA DAVIDE	Tirichico (MT), 30.08.1988	79	19/07/2013
23	MERCURIO SIMONA	Giola Tauro (RC), 09.03.1989	79	16/08/2012
24	TRAMUTOLA VALENTINA	Potenza, 24.12.1985	79	27/10/2011
25	MILEROSA VALENTINA	Polta (SA), 21.08.1985	79	12/10/2009
26	CONTOS GIORGIO	Caserta, (FC), 25.07.1977	79	23/10/2013
27	FIERO MAURO	Vallo della Lucania (SA), 26.05.1987	78	25/07/2013
28	BUONOMO BARBARA	Salerno, 06.12.1989	78	27/03/2008
29	TURANGHESE ANGELO	Coentro, 18.06.1981	78	16/03/1999
30	TRANGHESE ADELAIDE	Barj, 14.04.1974	78	15/10/2013
31	SGUAZZO AZZURRA	Salerno, 29.01.1984	77	26/07/2013
32	BATTAGLINO MARIA GRAZIA	Barj, 05.05.1986	77	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

NB. LA GRADUATORIA E' STATA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL DM 07/03/2006 CHE PREVEDE "IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO TRA CANDIDATI SI FA RICORSO AL CRITERIO DI PREFERENZA DELLA MINORE ANZIANITA' DI LAUREA O IN SUBORDINE DELLA MINORE ETA'

[Handwritten signature]

GRADUATORIA DEGLI IDONEI DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

33	TEDESCHI ROSARIA	Polignano (MT), 05.04.1976	77	26/03/2013
34	IELPO ANTONELLA	Polta (SA), 30.09.1987	77	21/03/2013
35	CISTARO EMMA	Belvedere Marittimo (CS), 28.05.1979	77	14/03/2007
36	IANNI REMO	Agropoli (SA), 21.10.1976	77	09/10/2003
37	DI BENEDETTO PIERDOMENICO	Polta (SA), 08.04.1965	77	02/04/1992
38	GARBETTA ROSSELLA	Terlizzi (BA), 16.03.1987	76	23/10/2013
39	TRITTO GIOVANNA	Terlizzi (BA), 22.01.1988	76	21/10/2013
40	ANGRISANI LUCIA ANTONELLA	Melfi (PZ), 13.01.1984	76	24/07/2013
41	IANNARELLA ROSANNA	Lagonegro (PZ), 19.03.1988	76	23/07/2013
42	GIORGIANO LINA	Potenza, 12.07.1988	76	16/07/2013
43	CRISTIANO ANNA	Walenstadt (Svizzera), 02.10.1986	76	25/03/2013
44	DI FINO CIRO	Potenza, 24.01.1983	76	25/03/2013
45	ANTONACCIO PAOLA	Maratea (PZ), 08.01.1987	76	13/03/2013
46	SANTORO FRANCESCO	Carabì (CS), 25.01.1985	76	18/07/2012
47	SCHILLIZZI GIUSEPPE	Pisticci (MT), 04.11.1983	76	30/03/2011
48	CUCURULLO ANNA	Castellammare Di Stabia (NA), 22.04.1979	76	09/03/2011
49	SCIOSCIA GUGLIELMO	Venosa (PZ), 14.02.1976	76	19/10/2009
50	LAMIA GIOVANNI	Salerno, 08.08.1980	76	21/03/2007
51	TIBI BEATRICE	Potenza, 25.09.1987	75	24/10/2013
52	SUMA MARCELLO	Cosenza, 06.08.1985	75	26/07/2013
53	CALCULLI FEDERICA	Bari, 10.02.1986	75	21/03/2013
54	CASTELLO FABRIZIO	Potenza, 10.05.1987	75	12/03/2013
55	FRATERNALE FEDERICA	Terni, 24.05.1985	74	25/07/2013
56	TAMBURRINO ALESSANDRO	Pisticci (MT), 21.01.1985	74	25/03/2013

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI A TUTTI I SOGGETTI DI SEGUITO
INDICATI**

Elenco dei soggetti ammessi al corso in questione (SCARICA FILE 1).

Elenco dei soggetti collocatisi nella suddetta graduatoria prima del ricorrente che ha ottenuto il punteggio più basso SINO ALLA POZIONE N. 117 (SCARICA FILE 2).

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del

ricorso: T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 65/2015;

2. Nome dei ricorrenti:

CALCULLI	FEDERICA	CLCFRC86B50A662P
CENTONZE	AGOSTINO	CNTGTN85P25F052T
DE MAIO	VINCENZO	DMEVCN87D11B715D
DELLA CORTE	ALFONSO	DLLNS86E20A717N
ELMO	LUCIA	LMELCU73R53D086Z
MILIONE	STEFANIA	MNLSFN87T64G942C
MOREA	NICOLA	MRONCL86P11F052Q
MORRA	ALESSANDRO	MRRLSN85S14A717E
POLICASTRO	GREGORIO	PLCGGR79E27G793U
SAPIA	ALFREDO	SPALRD87E26C349G
SILEO	FILOMENA	SLIFMN82H50L418G
TELESCA	DONATO ALESSANDRO	TLSDTL84E20G942G

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata: MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONE BASILICATA, ASSESSORATO DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA DELLA REGIONE BASILICATA;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- a) Graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;
- a1) Deliberazione n. 1221 del 10 ottobre 2014 di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;
- b1) Verbali della Commissione del concorso ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione;
- c) D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale*" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;
- d) Avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 29 aprile 2014, n. 33 nonché del bando di concorso Regionale in B.U.R. 1 aprile 2014 nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale.
- e) Verbali 6 novembre e 1 dicembre del Ministero della Salute nella parte in cui valuta i rilievi dei candidati sulle domande non più in forma anonima ed ormai a graduatorie pubblicate;
- f) Prova di ammissione predisposta dalla Commissione ministeriale nella parte in cui non provvede ad una verbalizzazione analitica circa la scelta di somministrare i quesiti contestati ed indicati a verbale dell'1 dicembre 2014 omettendo di validarli.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, ULTIMO COMMA, 34, COMMI 1 E 2 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, L.N. 264/1999 E DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014 N. 85. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Con il primo motivo si contesta la scelta dell'Amministrazione di non optare, per tale procedura selettiva, per la graduatoria unica nazionale.

Tale graduatoria è stata attuata invece dal MIUR per l'accesso al C.D.L. di Medicina e Odontoiatria, Veterinaria ed Architettura. Stesso modello si segue per le specializzazioni *post lauream*.

Nonostante i proclami successivi ed antecedenti al D.M. 7 marzo 2006 "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale*", però, non si è optato per la graduatoria unica nazionale per tale corso triennale di specializzazione.

L'inconveniente di una scelta di tal guisa risiede nel discriminare tutti quei candidati che, in ragione del punteggio ottenuto, sarebbero risultati ammessi presso un diversa regione rispetto a quello ove hanno, al buio, deciso di presentarsi.

Il CDS è intervenuto sul punto "*l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con*

pochi posti potrebbero esservi pochissime domande” (Cons. Stato, VI, Ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia universitaria (nella specie Regionale), ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; esigenze organizzative non possono infatti ragionevolmente penalizzare il diritto allo studio (ed alla formazione professionale obbligatorio) sulla base di un criterio meritocratico.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Con il secondo motivo si censura l'operato della Commissione, sulla scorta delle istruzioni ministeriali, poiché ha violato i principi dell'anonimato, trasparenza e par condicio fra concorrenti nei pubblici concorsi.

I candidati sono stati dotati:

- di un modulo anagrafica da sigillare in busta piccola, contenenti le generalità del candidato (che sarebbero dovute restare segrete sino alla correzione);

- un modulo domande ed un modulo risposte ed una busta più grande.

Il D.M. prevedeva che i candidati, alla fine della prova, dovevano:

- imbustare l'anagrafica dentro la busta piccola unitamente al questionario;

- inserire tale busta piccola dentro quella grande contenente il solo foglio risposte;

- chiudere la busta grande.

La Commissione, per procedere all'abbinamento ha apposto un numero progressivo all'esterno di ciascuna busta, di ogni singolo elaborato, ad aprire la busta grande ed a riprodurre il medesimo numero sul modulo delle risposte e all'esterno della busta piccola contenente il modulo anagrafica ed il questionario (che rimarrà chiusa in base all'art. 7 c. 2 DM 7/3/2006).

La Commissione tocca quindi con mano la busta contenente l'anagrafica e deve vederla per scriverci sopra. Ma tale busta, di colore bianco ed insufficiente grammatura, stante la presenza anche del questionario che pone in aderenza la scheda anagrafica alla busta stessa, è di fatto trasparente, anche in quanto dotata di internografia celeste assai leggera che non consente infatti alcun oscuramento dei dati trascritti sul modulo anagrafica.

Tale comportamento viola il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza secondo cui, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).

La possibilità astratta di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente quindi ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione di uno dei principii basilari delle procedure concorsuali, ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati.

Il modulo anagrafica è stato consegnato a ciascun candidato, che lo ha compilato inserendo i dati. Nessuno, poteva controllare quali generalità fossero state ivi indicate e, quantomeno in linea teorica, si è reso possibile lo scambio di persona. Ben potendo infatti ogni candidato, senza alcun controllo, compilare la scheda anagrafica con dati di altro soggetto, interessato alla vincita del concorso, per il quale svolgere il compito.

E' stato effettuato esclusivamente un controllo all'ingresso dei candidati in aula, ma dopo lo svolgimento della prova, ed al momento della consegna, nessuno ha verificato che i dati contenuti nella scheda anagrafica fossero veritieri e che quindi l'elaborato fosse effettivamente di paternità di quel candidato.

Il questionario, il modulo risposte ed il modulo anagrafica, non erano provvisti di un codice a barre o di un codice identificativo, contrariamente a quanto avviene per i test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso ove, tali codici identificativi, sono stati impressi in alcuni casi addirittura in ogni singolo foglio del questionario.

Sarebbe stato sufficiente dotare i candidati di un cartellino, un adesivo o supporto simile preparato dall'Amministrazione con l'indicazione prestampata delle generalità del concorrente che si è previamente iscritto alla prova e, pertanto, ha fornito i propri dati all'Amministrazione.

Tale adesivo dovrà essere consegnato ai candidati all'inizio della prova e, dagli stessi, andrà inserito o attaccato nella scheda anagrafica.

Ove, quindi, non vi sia concordanza tra i dati contenuti nell'adesivo e le generalità indicate nella scheda anagrafica, l'elaborato verrà annullato.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO.

Con la quarta censura si contesta la violazione dei principi di buon andamento ed affidamento in ambito concorsuale pubblico, causata dalla sequela di violazioni perpetrate dalla Amministrazione ed in particolare alla mancata (o se effettuata insufficiente e non conducente) istruttoria sul numero dei posti messi a concorso in relazione al numero dei partecipanti ed all'inerzia della Regione nella non attuazione di provvedimenti per aumentare il numero delle Commissioni o dei commissari o adoperarsi per la scelta di sedi in grado di ospitare un numero tanto elevato di partecipanti, garantendo così il regolare svolgimento della selezione.

In via gradata, l'Amministrazione avrebbe dovuto agire comunque in autotutela, una volta riscontrata la totale irregolarità dello svolgimento del concorso, annullando l'intera procedura.

L'esercizio del potere di autotutela va ravvisata nel rispetto dei fondamentali principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l'attività della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost.: in attuazione dei quali, essa deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, fermo l'obbligo nell'esercizio di tale delicato potere, anche in considerazione del legittimo affidamento eventualmente ingeneratosi nel privato.

V. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO.

Con il quinto motivo si contesta la violazione del DPR 487/1994 nella parte in cui dispone che il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità.

Numerose sono state le segnalazioni ove si evince che le aule non fossero sufficienti a contenere l'elevato numero di partecipanti e di conseguenza la violazione delle prescrizioni sul regolare svolgimento delle prove. E nella parte in cui all'art. 13, che pone il divieto di comunicazione e collaborazione fra concorrenti rendendolo possibile solo con i membri della Commissione e con gli incaricati alla vigilanza.

La copiatura sarebbe stata impedita solo se si fosse evitata la collaborazione fra candidati e l'utilizzo delle apparecchiature elettroniche. Tale compito è esclusivamente affidato ai commissari, infatti: *“la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami”*. Quindi almeno due commissari avrebbero dovuto svolgere un ruolo di vigilanza, controllo e se dal caso di repressione di comportamenti scorretti.

L'inidoneità di aule, vigilantes e commissari ha reso, quindi, di fatto, impossibile l'effettivo controllo del corretto svolgimento della prova e del suo andamento così come il rispetto delle regole ivi imposte.

VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E *PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI.

Si contesta la violazione dei principi di trasparenza e *par condicio* fra concorrenti mediante l'utilizzo per risolvere i quesiti, di apparecchiature elettroniche.

Ciò ha permesso ad alcuni concorrenti, di aver ottenuto condizioni di svolgimento migliori rispetto ai ricorrenti, elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

Si contesta l'erroneità di alcuni quesiti elaborati dalla Commissione nominata dal Ministero che la scrivente difesa ha provveduto ad indicare con perizia depositata in atti.

Il Ministero ha dato atto, con note del 5 novembre e del 12 novembre 2014, del ricevimento di contestazioni formulate da partecipanti al concorso su alcuni quesiti e della non assunzione di alcuna decisione sino all'1 dicembre e contestualmente le graduatorie sono state pubblicate ed i contratti sottoscritti.

Dall'elaborato peritale in atti emerge la palese erroneità, oltre che la dubbia validità quale strumento per saggiare le attitudini dei futuri medici di base, delle domande contestate.

In virtù dell'erronea formulazione di tali quesiti, la prova di parte ricorrente è stata irrimediabilmente pregiudicata e, ove tali quesiti fossero stati correttamente formulati o gli stessi fossero stati espunti parte ricorrente sarebbe stata ammessa.

Altresì la confusione creata dalla pessima ed imprecisa (se non del tutto errata) formulazione dei quesiti, ha causato ai candidati un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che era pressoché impossibile identificare posta la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito.

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

Con l'ottavo motivo si contesta che la Commissione e la ditta privata incaricata della correzione dei compiti non abbiano redatto alcun verbale di tale operazione.

Infatti la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso

un'ideale rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima.

L'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consente di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente.

IX. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL D.DIR. 24/04/2012, N.74 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Con l'ultimo motivo si contesta l'ammissione dell'erroneità del quesito sull'angina è stato reso dopo che le graduatorie erano state pubblicate e dopo che, quindi, ai codici segreti delle schede compito era stato dato un nome successivamente all'abbinamento con le schede-anagrafica custodite presso le singole Regioni. Diciamo di più, persino dopo che i contratti sono stati firmati ed è noto chi è fuori per un solo punto.


I verbali della Commissione riportano nome e cognome del segnalante e grazie al fatto che le graduatorie sono pubbliche tutti i Commissari sapevano quanto avrebbe pesato quella singola domanda sulla specifica posizione in graduatoria.

La violazione dell'anonimato, quindi, è duplice ed eclatante:

- in primis in quanto alla Commissione sono state sottoposte le censure "interessate" dei vari candidati evidentemente non più anonimi;

- in secondo luogo perchè il singolo commissario ha saputo a quale quesito era interessato il candidato da agevolare.

È scritto nel verbale 1 dicembre che la Commissione sa persino come hanno risposto i segnalanti e, si badi bene, lo sa dalla precedente seduta, dal 6 novembre, quando *"vista la copiosità e la complessità dei rilievi pervenuti, ritiene che tale preliminare disamina non sia sufficiente ai fini delle proprie determinazioni, ritenendo opportuno prima di esprimersi, ulteriori approfondimenti"*.

Avv. Santi Deja


F.to Avv. Michele Bonetti

F.to Avv. Giuseppe Pinelli

**N. 00985/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00641/2015 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 641 del 2015, proposto da:

Domenico Agresta, Erina Alagna, Nicola Aleo, Denid Yamir Alessi, Giacomà Angelo, Alessandro Angileri, Luca Ardizzone, Cinzia Arena, Francesca Balsamo, Cristina Barone, Gabriella Belvedere, Giovanna Berte', Grazia Bilato, Dario Bottaro, Mariaconcetta Calaciura, Gabriella Calandra, Andrea Cammilleri, Giuseppe Campisi, Diego Capillo, Lisa Cappuccio, Silvia Caramazza, Paola Carlino, Giuseppe Caruso, Rosa Maria Carvello, Rita Chiaramonte, Francesca Ciantia, Lucia Cino, Domenico Costa, Danilo Maria Crapio, Vanessa Crimi, Matteo Cuccia, Silvia Cumbo, Pietro Curella, Stefania Cusmà, Augusto D'Aniello, Paola De Luca, Paolino De Marco, Ilenia Di Bartolo, Rossana Di Baudo, Nadia Di Gangi, Antonino Di Pietra, Marina Di Pino, Vincenzo Di Stefano, Marianna Faraci, Gianluca Ferini, Annarita Ferraro, Salvatore Sebastiano Fichera, Daniela Fiorentino, Antonina Donatella Gargano, Salvatore Giordanella, Giacomo Fabio Girgenti, Federica Guarnaccia, Roberta La Malfa, Rossana La Porta, Antonino Lanzasaco, Francesca Lentini, Manuela Lo Giudice, Dario Lo

Presti, Azzurra Lombardino, Angelo Lombardo, Maria Gabriella Lupa, Michele Mangione, Giuseppe Mascarella, Roberto Massimo Milazzotto, Rosalba Mineo, Roberta Maria Alessandra Minisola, Dario Nicosia, Tiziana Nucera, Francesco Papia, Elisa Pasciuta, Pietro Passeri, Denise Pavone, Gaetano Piacenti, Eleonora Piccione, Giorgio Picone, Alessandro Francesco Pittera, Daniele Domenico Raia, Roberto Restuccia, Gabriella Riso, Gabriella Santagati, Chiara Sapienza, Alessiamaria Schiavone, Carmela Sciacca, Marzia Danila Sciacca, Maria Chiara Sinacori, Tiziana Sinagra, Antonio Sirna, Dino Sirna, Salvatore Spitaleri, Alessandra Suriano, Elisa Tavano, Antonio Alessio Terrana, Cristina Trigona, Alice Maria Ubbriaco, Mario Urso, Vincenzo Urso, Mariangela Vaccarella, Francesca Valenza, Maria Valenza, Laura Vassallo, Francesca Vicari, Sofia Vivacqua, Liliana Celia Volskis, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Giuseppe Pinelli e Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michele Bonetti, in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino n. 47;

contro

Ministero della Salute e Regione Sicilia, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Sergio Occhipinti, Alessia Romito, Rosa Giunta;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

degli atti relativi alle graduatorie per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della

Regione Sicilia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le doglianze prospettate avverso il D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 nella parte in cui non è prevista un'unica graduatoria nazionale non appaiono suscettibili di favorevole esame atteso che il concorso de quo attiene alla materia della formazione professionale riservata alla competenza esclusiva delle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost.;

Considerato che la censura relativa alla omessa valutazione del quesito ritenuto errato dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 3, del citato D.M., non appare "prima facie" priva del prescritto "fumus boni iuris", sicchè si ravvisa la necessità di disporre la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei soggetti ammessi al corso in questione con indicazione nominativa degli stessi, nonché, indistintamente, nei confronti di coloro collocatisi nella suddetta graduatoria prima del ricorrente che ha ottenuto il punteggio più basso, mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Salute e della Regione, del sunto del ricorso introduttivo;

Che detto adempimento dovrà eseguirsi entro il termine di 45 gg decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, anche eventualmente a mezzo pec, della presente ordinanza;

Rilevato che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati dovrà essere depositata a cura di parte ricorrente attestazione nei successivi 30 gg;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *quater*) rigetta in parte la proposta istanza cautelare per quanto riguarda l'impugnativa del D.M. 7/3/2006 e autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami secondo le modalità ed i termini di cui in motivazione, rinviando l'esame della causa alla camera di consiglio del 10 giugno 2015 per l'ulteriore esame della proposta istanza cautelare anche per quanto concerne le spese della suddetta fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: avvsantidelia@cnfpec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: gab@postacert.sanita.it, dgrups@postacert.sanita.it, AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it,
sanita@certmail.regione.basilicata.it

CC:

Ricevuto il: 17/03/2015 01:07 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI - RICHIESTA PUBBLICAZIONE -
CALCULLI ED ALTRI c/ MIUR (TAR LAZIO R.G. n. 65/15)

Priorità: normale

[Calculi N. 00065_2015 REG.RIC..pdf\(62823\)](#)

[FILE 1.pdf\(94165\)](#)

[FILE 2.pdf\(198048\)](#)

[nota d'accompagnamento Calculi.pdf\(53675\)](#)

[sunto Calculi.pdf\(113779\)](#)

[ORDINANZA CON INDICAZIONE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE \(DA NON PUBBLICARE\).pdf\(66866\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [LAVORATA](#) [Posta eliminata](#)
[SENT ITEMS](#)

In allegato le istruzioni per curare, in ottemperanza all'ordine del TAR LAZIO, la notifica per pubblici proclami relativa all'oggetto. Si rimane a disposizione (090/6412910 - 0906406782 - 3476356541) per ogni chiarimento.
Distinti saluti Avv. Santi Delia